



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 15/11/2022 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221 co. 4 L. 77/2020 di conv. del d.l. 34/2020, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6278/2014

TRA

ANTARES C.R.N. srl, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. E. Pigrini, Ruggero M. Pigrini e M. Romano, presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Pezzella n. 15, giusta procura a margine del ricorso

OPPONENTE

E

I.N.P.S., in proprio e nella qualità di mandatario di S.C.C.I. Spa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, elett. dom. presso l'Ufficio Legale della sede in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

OPPOSTA

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.07.2014, la parte opponente in epigrafe deduceva:

- che, con provvedimento adottato dal Commissario Straordinario dell'ASL CE il 02/11/2009, veniva sospeso il regime di convenzionamento con l'opponente per il periodo dal 19/11/2009 al 03/01/2010, a causa del superamento del tetto di spesa;
- che, con le OO.SS., si era convenuto di far ricorso per i lavoratori esuberanti ai benefici della CIG in deroga, ex artt. 2 co. 36 L. 203/2008, 19 L. 2/2009, 7 *ter* co. 3 L. 33/2009;
- che, a seguito di tale accordo, veniva inoltrata alla Regione Campania, richiesta di autorizzazione al fine della concessione dei benefici ivi previsti, e contestualmente veniva richiesta all'INPS l'anticipazione dei trattamenti di CIG in deroga, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali;
- che nel novembre 2010 perveniva, da parte dell'INPS, una richiesta di pagamento del contributo addizionale, calcolato sulle integrazioni salariali erogate al personale per il periodo 19/11/2009-31/12/2009;

- che, con nota del 18/02/2014, l'INPS invitava l'opponente a restituire le anticipazioni erogate, cui l'opponente replicava, con nota del 24/04/2014, di non aver ricevuto alcuna comunicazione di diniego da parte della Regione Campania;
- che in data 10/06/2014, l'INPS notificava l'avviso di addebito opposto, con cui chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 81.079,29.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevava che, non essendo stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Regione, aveva confidato nell'accoglimento della richiesta, anche sulla scorta della richiesta di pagamento dei contributi addizionali formulata dall'istituto previdenziale nel novembre 2010. Riteneva censurabile la condotta della Regione Campania, che non aveva adempiuto alle disposizioni in materia.

Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, la chiamata in causa della Regione Campania con manleva dell'opponente; in via principale, che l'adito giudice dichiarasse la non debenza della contribuzione per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2009, per i dipendenti sospesi e posti in CIG; in subordine, che le somme aggiuntive, sulle somme richieste, fossero calcolate non a titolo di evasione (cioè nella misura del 60%), bensì a titolo di omissione (nella misura del 40%). Spese vinte.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

La causa veniva incardinata dinanzi al precedente istruttore, che, sciogliendo la riserva assunta, rigettava l'istanza di chiamata in causa della Regione, con argomentazioni condivise da questo giudicante; all'odierna udienza, all'esito della discussione (avvenuta mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 221 co. 4 L.77/2020), la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 2 co. 36 L. 203/2008, *"In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione" il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali"*.

L'art. 19 co. 9 e 10 del D.L. n. 185/2008 (conv. in L. n. 2/2009) stabiliva che *"Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di*

sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. [...]10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati".

L'art. 7 ter co. 3 D.L. 5/2009 (conv. in L. 33/2009) stabiliva che "In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa".

Sulla scorta di tale ultima disposizione, la Regione Campania stipulava un accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ed una convenzione con l'INPS (entrambi pubblicati sul BURC n. 7 del 27/07/2009). In particolare, l'art. 3 della predetta convenzione, ai co. 5 e 6, prevedeva: "5. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter legge 33/2009, l'Istituto, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione regionale, e' autorizzato ad anticipare, su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale dandone comunicazione alla Regione. 6. L'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale. Decorso 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione, o in caso di reiezione, l'Inps, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero nei confronti dell'azienda delle somme anticipate".

Tanto premesso in linea generale, con riferimento al caso di specie si rileva quanto segue. Parte ricorrente produce copia della domanda di CIG in deroga inoltrata alla Regione Campania, corredata del verbale di consultazione sindacale e dell'elenco dei lavoratori sospesi.

Ciò posto, considerato che la Regione Campania non ha emesso alcun provvedimento di autorizzazione della suddetta richiesta (circostanza non oggetto di contestazione), l'INPS non poteva che procedere alla ripetizione delle somme erogate sulla scorta della suddetta domanda. Il mancato completamento dell'iter, necessario ai fini del perfezionamento della

procedura, rende irrilevante, a parere di questo giudice, anche la richiesta di contributo addizionale formulata dall'INPS.

Come già evidenziato, la convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'INPS prevede che l'ente previdenziale proceda al recupero non solo in caso di reiezione della domanda, ma anche quando la regione non abbia adottato alcun provvedimento autorizzatorio entro i successivi 4 mesi, come verificatosi nel caso in esame.

La disciplina dell'istituto, infatti, stante la sua peculiarità, consentiva all'ente di erogare le somme richieste solo sulla scorta della domanda dell'interessato, legittimandolo, tuttavia, alla ripetizione delle somme successivamente risultate non dovute.

Quanto alle somme indicate a titolo di contribuzione, si osserva quanto segue.

L'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153 disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. Sul punto, in situazioni analoghe, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata (*ex multis*, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15207 del 23/06/2010, Rv. 613797 – 01) chiarendo che *“In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G., tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g. comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta”*.

Nel caso in esame, le somme per le quali è richiesto il pagamento della contribuzione sono ricollegate alla sospensione dell'attività lavorativa ed all'avvio della C.I.G., corrisposta in via anticipata dall'INPS sulla scorta della normativa di riferimento e non seguita dal provvedimento autorizzatorio regionale.

Tali somme, pertanto, sulla scorta dell'impostazione giurisprudenziale richiamata, hanno carattere retributivo, e sono pertanto soggette a contribuzione.

Occorre dunque vagliare l'ultimo rilievo formulato dalla parte opponente, relativo alla misura delle sanzioni determinate dall'INPS: in particolare, parte ricorrente si duole dell'applicazione dell'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, in luogo del co. 8 lett. a) della medesima disposizione.

La disposizione citata stabilisce che *“8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o

premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Questo giudicante ritiene che il fatto in esame sia ascrivibile alla fattispecie di omissione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lettera a) della legge 388/2000, per la quale non è richiesto il dolo specifico di evasione, e non a quella di cui alla lettera b) della medesima norma (evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero), come invece risultante dall'impugnato provvedimento.

Difatti il debito contributivo è emerso all'esito della procedura per l'accesso alla CIG in deroga, attivata dalla stessa parte opponente, non ricorrendo dunque una ipotesi di omissione di registrazione o denuncia obbligatorie.

Sul punto, la S. C. ha rilevato, anche di recente (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 5281 del 01/03/2017 - Rv. 643195 - 01) che *“In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all'INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie”.*

La sanzione applicata è pertanto illegittima e va annullata, nei limiti del relativo importo. Stante l'accoglimento parziale del ricorso, la vetustà della causa e la controvertibilità della questione, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le sanzioni accessorie così come calcolate nell'avviso di addebito, per le ragioni di cui in parte motiva;
- b) rigetta nel resto il ricorso;
- c) compensa integralmente le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 15/11/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi